Diritto & Fisco

IL MANUALE DEL SUPERBONUS
in edicola con

www.classabbonamenti.com

Dal Coa di Roma e dalla magistratura tributaria la richiesta di comportamenti uniformi

Giustizia, vaccinazione a strappi

Priorità per avvocati e giudici. Ma solo in alcune regioni

DI MICHELE DAMIANI

Per i professionisti della giustizia italiana vaccinazione a macchia di leopardo. In alcune regioni, infatti, sono considerati categorie a rischio e quindi con priorità per le vaccinazioni. In altre no, con il rischio di creare situazioni paradossali come quella di un avvocato romano »che pure potrebbe essere chiamato a partecipare un'udienza in presenza a Firenze senza essere vaccinato, a differenza dei colleghi di quella città». È la denuncia fatta ieri dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in replica alla decisione di alcune regioni (tra cui la Sicilia, si veda *ItaliaOggi* del 23 febbraio) di inserire gli avvocati tra le categorie a rischio con priorità per le vaccinazioni anti Covid. La richiesta di adottare la scelta della regione Siciliana in altre parti d'Italia è stata avanzata anche dal consigliere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria **Francesco Lucifora,** nonché da alcuni presidenti di commissioni tributarie regionali (come quello pugliese), che hanno

Marta Cartabia

Antonino Galletti

inviato delle lettere ai governatori per suggerirgli di prendere questa decisione.

Avvocati. «Per quanto riguarda l'avvocatura», spiega **Antonino Galletti**, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, il più grande d'Italia, »siamo all'assurdo oramai di una vaccinazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Capita così che gli avvocati siano considerati categoria a rischio in Sicilia ed in Toscana e non invece altrove, ad esempio, a Roma e nel Lazio, dove fin da novembre abbiamo chiesto come Coa Roma e come Unione degli ordini forensi del Lazio di procedere alla vaccinazione degli iscritti quanto prima per assicurare continuità al servizio primario della giustizia. Per ora non sono arrivate risposte», prosegue Galletti, »eppure sia a Palermo, sia a Firenze e sia a Roma, gli avvocati frequentano aule d'udienza affollate, visitano i detenuti, incontrano una pluralità di assistiti, contribuiscono come parte essenziale al funzionamento di un servizio pubblico essenziale quale quello della giustizia, che non può certo fermarsi, non potendosi sbattere le porta in faccia ai diritti e alle libertà». La richiesta del Coa di Roma è quella quindi di un intervento organico che riguardi tutto il territorio nazionale, »per evitare che almeno su temi delicati come questi, il diritto alla salute e il diritto alla giustizia, non vi siano sperequazioni e non si riproducano situazioni grottesche come quella dei provvedimenti organizzativi assunti nei tribunali durante la prima ondata della pandemia, quando ogni sezione, ufficio e ogni singola cancelleria procedevano con disposizioni autonome e del tutto scollegate dalle altre. Di qui la decisione di rivolgere un appello al neo ministro **Marta Cartabia**, come avvocatura romana e non solo», conclude Galletti, »perché faccia sentire la sua voce e riporti un minimo di razionalità in un procedere finora abbastanza schizofrenico».

Giudici tributari. La missiva inviata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria prende proprio spunto dalla decisione presa dalla regione Sicilia. Nella lettera, infatti, si legge che »venuto a conoscenza della nota dell'assessorato alla regione Sicilia con la quale si invitava a predisporre un elenco dei soggetti da vaccinare rientranti nel comparto della magistratura da trasmettere all'assessorato regionale alla salute, al pari di quanto già fatto dalle forze dell'ordine e dalle forze armate» e considerando che «l'assessorato regionale ha inserito il personale amministrativo e giudicante tra i soggetti da vaccinare, chiedendo alla commissione tributaria di fornire i prospetti di giudici disponibili alla vaccinazione», il consigliere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria chiede che la scelta sia adottata anche in altre regioni, «atteso che», le parole di Lucifora, «come sottolineato anche dalla nuova ministra Cartabia, la giustizia tributaria costituisce un tema cruciale per il nostro paese». Dello stesso identico avviso la lettera inviata al governatore della Puglia da Michele Ancona, presidente della commissione tributaria regionale per la regione Puglia.

© Riproduzione riservata

SUPERBONUS/PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE RINVIA L'OPZIONE DAL 16 AL 31 MARZO PROSSIMO

Cessione e sconto in fattura, più tempo per le comunicazioni

Il modello di comunicazione per esercitare l'opzione per la cessione e/o sconto in fattura deve essere presentato entro il prossimo 31 marzo, anziché entro il 16 marzo.

Con il provvedimento 22/02/2021 n. 2021/51374, pubblicato ieri, l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 361, dell'art. 1 della legge 244/2007 ha prorogato il termine per l'invio della comunicazione per le opzioni, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e, limitatamente alle spese agevolabili con la detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, con l'art. 121 del dl 34/2020 è stata introdotta la possibilità di fruire delle detrazioni edilizie mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, anche verso soggetti terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

Il comma 7-bis all'art. 121, aggiunto dal comma 67, dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), inoltre, ha esteso la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020.

Le modalità di esercizio delle opzioni sono state definite con uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate (n. 283847/2020), emanato in attuazione del comma 7 dell'art. 121 e l'opzione deve essere comunicata alla stessa agenzia utilizzando il modello approvato, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, come successivamente modificati (provvedimento n. 326047/2020).

La detta comunicazione può essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 15/10/2020, e, per le spese sostenute nel 2020, la data ultima era stata fissata al prossimo 16/03/2021; il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste indicate dall'Agenzia delle entrate rende l'opzione inefficace nei confronti della stessa amministrazione finanziaria (provvedimento n. 283847/2020 § 4.9).

Pertanto, riepilogando, ai sensi dell'art. 121 citato, in relazione alla detrazione maggiorata, di cui al precedente art. 119 e alle detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi di cui al comma 2 del medesimo art. 121, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, compresi banche ed altri intermediari finanziari.

Con il provvedimento direttoriale della scorsa estate (n. 283847/2020 § 4.1), l'Agenzia delle entrate ha stabilito che la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, alla stessa agenzia entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, tenendo conto che la procedura, per inviare la comunicazione, è stata resa disponibile il 15/10/2020.

La conseguenza, pertanto, era che per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione dell'opzione doveva essere inviata entro il prossimo 16 marzo ma, per venire incontro alle richieste formulate da operatori, consulenti e relative associazioni di categoria, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto la proroga per l'invio al 31/03/2021, in luogo del precedente termine. (

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

Altri servizi sul superbonus a pag. 34

IO ONLINE
Il provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNlODVmMTM3OS1hMTRiLTRjY2ItYmJmYy1hOTg0NzU3YzQ5OGljIyMyMDIxLTAyLTI0VDA2OjM0OjMyIyMjVkVS